

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

17 marzo 2004

FINALE
A5-0168/2004

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca
(COM(2003) 658 – C5-0547/2003 – 2003/0261(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: Hugues Martin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	12

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 17 novembre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (COM(2003) 658 – 2003/0261(CNS)).

Nella seduta del 20 novembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la pesca per l'esame di merito e, per parere alla commissione per i bilanci (C5-0547/2003).

Nella riunione del 25 novembre 2003 la commissione per la pesca ha nominato relatore Hugues Martin.

Nelle riunioni del 4 dicembre 2003 e del 20 gennaio, 17 febbraio e 16 marzo 2004 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 13 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Struan Stevenson (presidente), Rosa Miguélez Ramos (vicepresidente), Elspeth Attwooll, Niels Busk, Nigel Paul Farage, Giovanni Claudio Fava (in sostituzione di Vincenzo Lavarra), Ilda Figueiredo (in sostituzione di Salvador Jové Peres), Ian Stewart Hudghton, Heinz Kindermann, Carlos Lage, Giorgio Lisi, Patricia McKenna, Neil Parish (in sostituzione di Brigitte Langenhagen), Manuel Pérez Álvarez, Joaquim Píscarreta, Catherine Stihler e Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

la commissione per i bilanci ha deciso il 26 novembre 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 17 marzo 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca
(COM(2003) 658 – C5-0547/2003 – 2003/0261(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 658)¹,
 - visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0547/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0168/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 4

(4) Non devono essere incoraggiati aumenti della produzione eccedenti la prevedibile crescita della domanda. Sono necessarie migliori strategie di commercializzazione, ma spesso mancano statistiche attendibili sul consumo di pesce nonché studi economici sui mercati e sulla

(4) Non devono essere incoraggiati aumenti della produzione eccedenti la prevedibile crescita della domanda. Sono necessarie migliori strategie di commercializzazione, ma spesso mancano statistiche attendibili sul consumo di pesce nonché studi economici sui mercati e sulla

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

commercializzazione dei prodotti
acquicoli.

commercializzazione dei prodotti
acquicoli. ***Ciò nondimeno, andrebbe
mantenuto il livello di finanziamento per
quei settori e progetti acquicoli che, sulla
scorta di dati affidabili, abbiano
dimostrato un'espansione ordinata e un
margine supplementare di crescita.***

Emendamento 2
CONSIDERANDO 5

(5) Le fioriture di alghe tossiche sono una delle maggiori minacce che incombono sul futuro della molluschicoltura europea. In alcuni casi le fioriture possono protrarsi per periodi eccezionalmente lunghi e può essere giustificata una compensazione per i molluscoltori colpiti, ***salvo che si tratti di fenomeni periodici.***

(5) Le fioriture di alghe tossiche sono una delle maggiori minacce che incombono sul futuro della molluschicoltura europea. In alcuni casi le fioriture possono protrarsi per periodi eccezionalmente lunghi e può essere giustificata una compensazione per i molluscoltori colpiti.

Motivazione

Proporre una compensazione ai molluscoltori che affrontano una contaminazione della raccolta causata da alghe tossiche costituisce un passo avanti positivo. È opportuno che essi possano beneficiarne ogni qualvolta una contaminazione di tale tipo si verifica.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) Al fine di lottare contro la minaccia delle alghe tossiche, è opportuno portare avanti la ricerca in materia per meglio conoscere questo fenomeno e meglio difendersene.

Motivazione

Come osserva la Commissione, le alghe tossiche rappresentano una delle più gravi minacce per la molluschicoltura. È quindi necessario rafforzare la ricerca in materia.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO -1
Articolo 12, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova) (Regolamento (CE) n. 2792/1999)

-1) All'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d bis):

d bis) qualora il Consiglio adotti un Piano di recupero o qualora la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza, l'importo massimo dei pagamenti compensativi di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo è aumentato del 20%.

Inoltre, il peschereccio sul quale sono imbarcati i beneficiari non è soggetto a misure di arresto definitivo delle attività di pesca, come contemplato alla lettera b).»

Motivazione

Così come vengono aumentati gli aiuti alla demolizione, devono essere aumentati anche gli aiuti per gli equipaggi costretti ad abbandonare l'attività in ragione dell'avvio di un Piano di recupero, agevolandone l'erogazione non soltanto mediante un incremento dell'entità ma anche tenendo conto del fatto che l'adeguamento delle navi per altre attività può comportare la perdita del posto di lavoro per i membri dell'equipaggio anche senza demolizione. Cfr. la motivazione dell'emendamento 7.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera g) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

1 bis) All'articolo 15, paragrafo 3, il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente:

«g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei, nonché aiuti alla ricerca finalizzata all'eliminazione delle alghe tossiche;»

Motivazione

Come osserva la Commissione, le alghe tossiche costituiscono una delle maggiori minacce per la molluschicoltura. È quindi necessario rafforzare la ricerca in materia al fine di eliminarle.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA a)

Articolo 16, paragrafo 1 bis (regolamento (CE) n. 2792/1999)

«1 bis. Gli Stati membri possono concedere una compensazione finanziaria ai

1 bis. «1 bis. Gli Stati membri possono concedere una compensazione finanziaria

molluschicoltori nei casi in cui **la contaminazione** dovuta alla proliferazione di alghe tossiche renda necessario, per la tutela della salute umana, sospendere la raccolta per più di **sei mesi** consecutivi. La compensazione non può essere concessa per più di sei mesi di sospensione della raccolta durante tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la fine del 2006.»

ai molluschicoltori nei casi in cui **l'accumulo di tossine** dovuta alla proliferazione di alghe tossiche renda necessario, per la tutela della salute umana, sospendere la raccolta per più di **quindici giorni** consecutivi **nei periodi di intensa commercializzazione, sempre che le imprese della zona considerata abbiano subito un danno effettivo e sia determinata in maniera oggettiva una perdita della produzione, tenendo anche conto sia del ciclo economico dell'impresa sia del ciclo produttivo.** La compensazione non può essere concessa per più di sei mesi di sospensione della raccolta durante tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la fine del 2006.»

Motivazione

In primo luogo, il termine «contaminazione» è sostituito dall'espressione «accumulo di tossine» per evitare un problema di interpretazione negativa del termine «contaminazione». La proliferazione di alghe tossiche è un fenomeno naturale diverso da ciò che normalmente si intende per «contaminazione». La durata minima di sospensione della raccolta di sei mesi per poter beneficiare della compensazione in caso di proliferazione di alghe tossiche è troppo lunga, soprattutto ove tale proliferazione si verifichi durante periodi di intensa commercializzazione. La seconda parte dell'emendamento è intesa a evitare un vantaggio concorrenziale per quei produttori colpiti semplicemente da fioriture di alghe, per quanto prolungate esse siano e a orientare la compensazione finanziaria sui casi di accumulo atipicamente prolungato di biotossine nei molluschi, che comportino una perdita di produzione oggettivamente valutabile. Per quanto riguarda il periodo di tempo di sospensione della raccolta, va tenuto conto dei due fattori fondamentali su cui influisce un fermo per biotossine: il ciclo economico dell'allevamento e il ciclo produttivo.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA b BIS) (nuova)
Articolo 16, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 2792/1999)

b bis) All'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora il Consiglio adotti un Piano di recupero o qualora la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza, l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) e lettera b), punto ii) non si applicano».

Motivazione

Visto che l'obiettivo dei Piani di recupero consiste nella riduzione permanente dello sforzo di pesca, vanno abrogate le disposizioni che esigono la restituzione degli aiuti già percepiti in caso di arresto definitivo della pesca estrattiva, giacché ciò potrebbe scoraggiare la flotta a lasciare le zone di pesca interessate. Contemporaneamente, tutto ciò potrebbe contribuire allo sviluppo competitivo dell'acquacoltura comunitaria che consenta di soddisfare la crescente domanda di prodotti acquicoli dovuta, tra l'altro, al possibile ristagno dell'approvvigionamento di prodotti della pesca estrattiva, in parte imputabile alle suddette disposizioni, in un mercato caratterizzato da una grave carenza di prodotti comunitari.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA c)

Articolo 16, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 2792/1999)

4. Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca **e di acquacoltura** non può beneficiare delle compensazioni di cui ai paragrafi 1, **1 bis**, 2 e 3.

4. Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca non può beneficiare delle compensazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Motivazione

Coerenza con l'emendamento 2 relativo al considerando 5. I molluscoltori che affrontano una contaminazione dovuta ad alghe tossiche devono poter beneficiare di una compensazione anche quando tale contaminazione è ricorrente.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 17, paragrafo 2, comma 3 (regolamento (CE) n. 2792/1999)

«Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto come progetti pilota iniziative di ricerca applicata di importo totale non superiore a 150 000 euro e di durata non superiore a tre anni, condotte da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico ovvero da un altro organismo competente, purché contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella Comunità.»

«Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto come progetti pilota iniziative di ricerca applicata di importo totale non superiore a 150 000 euro e di durata non superiore a tre anni, condotte da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico, **da un'organizzazione professionale rappresentativa** ovvero da un altro organismo competente, purché contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella Comunità.»

Motivazione

Anche un'organizzazione professionale rappresentativa deve poter presentare progetti pilota.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato III, punto 2.2, lettera c) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

c) sono ammissibili le spese iniziali sostenute dalle imprese acquicole per partecipare al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001, nonché gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e quelli relativi alle imbarcazioni di servizio;

c) sono ammissibili le spese iniziali sostenute dalle imprese acquicole per partecipare al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001, nonché gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e quelli relativi alle imbarcazioni di servizio ***impiegate in acquacoltura***;

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato III, punto 2.2, lettera d) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

d) i pescherecci, come definiti all'articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 2371/2002, ***anche se*** utilizzati esclusivamente per le attività acquicole, non sono considerati imbarcazioni di servizio;

d) i pescherecci, come definiti all'articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 2371/2002, ***a meno che non siano*** utilizzati esclusivamente per le attività acquicole, non sono considerati imbarcazioni di servizio;

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato III, punto 2.2, lettera e), punto ii) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

ii) miglioramento di attività acquicole tradizionali quali la molluschicoltura, importanti per mantenere il tessuto sociale e ambientale di determinate zone;

ii) miglioramento di attività acquicole tradizionali quali la molluschicoltura ***e le attività acquicole negli stagni***, importanti per mantenere il tessuto sociale e ambientale di determinate zone;

Motivazione

Il settore degli stagni d'acqua dolce e salmastra è anch'esso un settore tradizionale, che contribuisce a preservare il tessuto sociale e ambientale.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato III, punto 2.2, lettera e), punto v bis) (nuovo) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

v bis) incremento della produzione attraverso l'attivazione di nuove imprese

che si dedicano alle specie il cui mercato non sia prossimo alla saturazione; in nessun caso la produzione potrà eccedere l'andamento prevedibile della domanda.

Motivazione

Il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni intendono, come principio di intervento di base, definire misure per lo sviluppo concorrenziale dell'acquacoltura comunitaria che permettano di soddisfare la crescente domanda di prodotti acquicoli, dovuta tra l'altro al ristagno dell'approvvigionamento di prodotti della pesca estrattiva, in un mercato caratterizzato da una grave carenza di prodotti comunitari.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)

Allegato III, punto 2.2, lettera e), punto v ter) (nuovo) (regolamento (CE) n. 2792/1999)

v ter) creazione di allevamenti in mare aperto.

Motivazione

Il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni intendono, come principio di intervento di base, definire misure per lo sviluppo concorrenziale dell'acquacoltura comunitaria che permettano di soddisfare la crescente domanda di prodotti acquicoli, dovuta tra l'altro al ristagno dell'approvvigionamento di prodotti della pesca estrattiva, in un mercato caratterizzato da una grave carenza di prodotti comunitari.

MOTIVAZIONE

CONTESTO

Nel settembre 2002, nell'ambito della riforma della politica comune della pesca (PCP), la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione dal titolo "Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea" (COM(2002) 511 def).

Questa strategia contiene una serie di proposte, incentrate su:

- la protezione dell'**ambiente**;
- la creazione di **occupazione** stabile e duratura, in particolare nelle zone dipendenti dalla pesca e nelle quali non esistono alternative;
- la garanzia, per i consumatori, della **sicurezza** dei prodotti acquicoli, garantendo il rispetto di livelli elevati di **salute e benessere degli animali**;
- la promozione della **ricerca**, soprattutto prevedendo finanziamenti adeguati per quanto concerne le interazioni dell'acquacoltura sull'ambiente e, ad esempio, sui ceppi.

Per tener conto e attuare le raccomandazioni di questa strategia occorre modificare lo strumento finanziario per l'orientamento della pesca (SFOP), vale a dire il regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca. Tale regolamento include disposizioni relative alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche e allo sviluppo del settore comunitario dell'acquacoltura.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta include:

- un **chiarimento delle definizioni** di acquacoltura, piscicoltura intensiva e piscicoltura estensiva. Anche le acque interne sono coperte dalle misure, eliminando così ogni possibile ambiguità;
- un **aumento degli aiuti comunitari** per la piscicoltura estensiva del 10% e una **diminuzione degli aiuti comunitari per la piscicoltura intensiva**;
- una **compensazione finanziaria** per i molluschicoltori in caso di **sospensione della raccolta** per più di sei mesi consecutivi dovuta alla contaminazione da **alghe tossiche**;
- **finanziamento della ricerca applicata** per progetti di importo totale non superiore a 150 000 euro e di durata non superiore a tre anni, finalizzati a contribuire allo sviluppo sostenibile;
- **nuove priorità** per le relative all'acquacoltura nel quadro dei programmi SFOP, tra cui: tecniche volte a ridurre l'impatto ambientale, sostegno alle attività acquicole tradizionali (molluschicoltura) per mantenere il tessuto sociale nelle regioni in cui non esistono alternative e diversificazione delle specie allevate;
- **incoraggiamento delle imprese acquicole** ad operare in modo sempre più rispettoso dell'ambiente; le spese sostenute dalle imprese acquicole per conformarsi al sistema comunitario di gestione ambientale e di audit possono beneficiare di un contributo;

- **determinazione di una chiara differenza tra pescherecci e imbarcazioni utilizzate per l'acquacoltura**, per evitare che le imbarcazioni che beneficiano di aiuti nel quadro delle loro attività acquicole possano esercitare poi di attività di pesca. Di fatto, i pescherecci non possono beneficiare di aiuti.

OSSERVAZIONI

Le modifiche proposte dalla Commissione sono perfettamente conformi alla sua precedente comunicazione (COM(2000) 511 def.) nonché alla relazione del relatore (A5-0448/2002) e alle raccomandazioni ivi formulate.

Il relatore è quindi globalmente favorevole alle proposte della Commissione, che vanno nel senso di più ricerca e sviluppo tecnologico e di un maggiore rispetto dell'ambiente, senza parlare degli utili chiarimenti semantici.

Tuttavia, un punto pone un problema:

anche se la concessione di una **compensazione ai molluscoltori** in caso di sospensione della raccolta dovuta a contaminazione da alghe tossiche rappresenta un progresso positivo, la Commissione esclude tale compensazione quando tali contaminazioni costituiscono fenomeni periodici. Questa discriminazione di fatto tra i produttori colpiti è insoddisfacente ed inaccettabile e deve essere quindi eliminata.

Inoltre, nei periodi di intensa commercializzazione, la durata minima di sei mesi della sospensione della raccolta per poter beneficiare della compensazione in caso di proliferazione di alghe tossiche è decisamente troppo lunga. È quindi opportuno ridurla a **quindici giorni consecutivi**, precisando che le imprese della zona considerata devono aver subito un pregiudizio reale.

Peraltro, anche se la proposta della Commissione rafforza la **ricerca** in generale, essa non è sufficientemente presente nel campo della contaminazione da alghe tossiche. Sembra quindi necessario promuovere questo tipo di ricerca.

Inoltre, se le iniziative di **ricerca applicata** su piccola scala vengono ora considerate idonee quali progetti pilota, il che è un progresso da sottolineare, occorre estendere gli organismi che possono condurre tali progetti per includere, oltre agli operatori economici e agli organismi scientifici e tecnici, **le organizzazioni professionali rappresentative**.

Infine, una precisazione tecnica: le **attività acquicole negli stagni**, così come la molluscoltura, rientrano tra le **attività acquicole tradizionali**.